

CONVENZIONE ASSICURATIVA SIML PER LA RC PROFESSIONALE DEGLI ASSOCIATI (ed. 01/2025) SCHEDA DI SINTESI

Assicuratore	Italiana Assicurazioni - Gruppo Reale Mutua
Rischio assicurato	Responsabilità civile professionale
Persone assicurabili	I medici in attività associati a SIML
Attività assicurate	Medico del lavoro e/o Medico Competente e/o Medico autorizzato alla sorveglianza per la radioprotezione
Oggetto della copertura	L'Assicuratore si fa carico di ogni somma che l'Assicurato debba pagare a terzi, quale civilmente responsabile secondo la legge, in conseguenza di un errore commesso colposamente nell'esercizio dell'attività professionale assicurata, che abbia causato danni a persone e/o a cose, oppure perdite patrimoniali.
Massimale per danni a terzi	€ 1.000.000,00 per sinistro - € 3.000.000,00 per anno; oppure, a scelta, € 2.000.000,00 / € 6.000.000,00.
Franchigia o scoperto per danni alle persone	Nessuno: l'Assicuratore paga integralmente il danno.
Massimale per perdite patrimoniali	€ 200.000,00 Vale per le richieste di risarcimento di danni economici non conseguenti a danni alle cose o alle persone; comprende i danni per violazione della privacy e per perdita di documenti.
Franchigia per perdite patrimoniali	A carico dell'Assicurato resta solo una franchigia fissa di € 1.000,00.
Forma della garanzia	L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento <ul style="list-style-type: none"> - pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione - trasmesse all'Assicuratore durante il medesimo periodo - riguardanti presunti errori professionali commessi non oltre dieci anni prima dell'entrata in vigore della polizza (retroattività) <i>Questa operatività viene definita col termine "claims made".</i>
Retroattività	10 anni: la copertura è efficace anche per errori professionali commessi fino a 10 anni prima della stipula.
Ultrattività	La polizza, una volta cessata, varrà ancora un anno per le richieste di risarcimento di errori professionali commessi quand'era in vigore (purché, nel frattempo, non si sia attivata un'altra assicurazione). Alla cessazione dell'attività professionale è acquistabile, al costo di un'annualità di premio, una copertura "postuma" di 10 anni .
Attività accessorie	La garanzia comprende le attività accessorie di sostituzione dei medici di base, attività di continuità assistenziale, vaccinazioni, prelievi ematici, interventi di pronto soccorso prestati per obbligo deontologico.
Altri rischi assicurati	È compresa la responsabilità civile per la conduzione dell'ambulatorio e quella verso i propri dipendenti.
Secondo rischio	In presenza di un'analogha polizza, quella SIML opera dopo l'esaurimento del massimale garantito dall'altra.
Difesa legale	Fino a quando ne ha interesse, l'Assicuratore assume la gestione delle cause contro l'Assicurato, designando propri legali o tecnici. In questi casi le spese legali e peritali sono coperte fino a un quarto del massimale assicurato

Validità territoriale	Errori professionali commessi in Italia.
Solidarietà	È compresa la responsabilità civile che ricade sull'assicurato per vincolo di solidarietà con altri soggetti.
Principali rischi NON assicurati <i>L'elenco completo è nel fascicolo informativo</i>	Circostanze o fatti già accaduti prima della stipula della polizza e già noti all'Assicurato
	Funzioni amministrative, comprese quelle di dirigente di II° livello o direttore sanitario, funzioni di carattere organizzativo, dirigenziale, aziendale non attinenti all'attività professionale di Medico
	Assenza, insufficienza, inadeguatezza o inidoneità del consenso informato quando sia obbligatorio per legge
	Interventi chirurgici
	Atti invasivi diagnostici o terapeutici
	Multe, ammende, sanzioni inflitte personalmente all'Assicurato
Obblighi di denuncia	In vigenza di polizza, l'Assicurato deve denunciare: <ul style="list-style-type: none"> - ogni sinistro entro 30 giorni da quando ne viene a conoscenza - ogni circostanza a lui nota che configuri un potenziale sinistro
Durata del contratto	Annuale, con tacito rinnovo in assenza di disdetta notificata per PEC o raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza.
Premio annuo	€ 540,00 (massimale € 1.000.000,00 per sinistro e € 3.000.000,00 per anno)
Raddoppio del massimale	€ 650,00 (massimale € 2.000.000,00 per sinistro e € 6.000.000,00 per anno)

ESTENSIONE DI GARANZIA PER I MEDICI CHE ESERCITANO ANCHE COME DIPENDENTI PUBBLICI

"COLPA GRAVE"	Per i medici associati SIML che svolgono anche attività come dipendenti del SSN o di altro Ente Pubblico, l'Assicuratore si fa carico di ogni somma che l'Assicurato debba pagare per un danno del quale sia dichiarato responsabile con colpa grave da una sentenza definitiva della Corte dei Conti. In tal caso, dunque, la polizza copre: <ol style="list-style-type: none"> a) l'azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria o Ente Pubblico, comprese le eventuali somme stabilite dalla Corte dei Conti per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione; b) l'azione di surrogazione esperita dall'assicurazione dell'Ente che abbia risarcito il soggetto danneggiato.
Massimale	€ 5.000.000,00
Retroattività	10 anni: la copertura è efficace anche per errori professionali commessi fino a 10 anni prima della stipula.
Franchigia o scoperto	Nessuno: l'Assicuratore paga integralmente il danno.
Premio annuo	€ 39,00 <i>Questa garanzia viene prestata solo in abbinamento all'assicurazione per l'attività in libera professione.</i>
Compagnia	AIG Europe S.A.